

STATUTO

FONDAZIONE IDA PARRAVICINI DI PERSIA - ETS

Articolo 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita la Fondazione Ente del Terzo Settore denominata
"Fondazione Ida Parravicini di Persia – ETS",
con sede in Albese con Cassano.
2. La Fondazione, riconosciuta ai sensi della Legge Regionale della Lombardia 13 febbraio 2003, n.1, prosegue senza soluzione di continuità l'opera e le attività della I.P.A.B. "Casa di Riposo Ida Parravicini di Persia", nata dalla volontà testamentaria della Nobil Donna Eugenia Parravicino, eretta in Ente Morale con Regio Decreto 18 dicembre 1930, n.1804, facendone propri i principi ispiratori. Successivamente la Fondazione ha assunto la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS).
3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.12 del D. Lgs. 117/17 ("Codice del Terzo Settore" o "CTS"), la Fondazione assume la qualificazione di Ente di Terzo Settore (ETS) e tale acronimo deve essere inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
4. La Fondazione non ha scopo di lucro, sviluppa e promuove forme di solidarietà, utilità sociale e sussidiarietà della Lombardia.
5. Il presente Statuto, pur adottato ai sensi del D. Lgs. 117/2017, non modifica gli originari principi espressi dal Fondatore così come declinati negli statuti, debitamente approvati dalle autorità competenti, che si sono susseguiti nel corso degli anni.

Articolo 2

SCOPO

1. La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso attività socio-sanitarie ed assistenziali e sanitarie, rivolte alla cura e promozione del benessere della persona in favore di tutti quei soggetti che versino in stato di bisogno per ragioni di età, salute, razza, ambiente e disagio socio-culturale ed economico; nel rispetto delle normative vigenti ed in ossequio a quanto previsto dalla Fondatrice, l'Ente svolge le proprie attività prioritariamente in favore dei residenti nel Comune di Albese con Cassano. La Fondazione pertanto opera nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e sanitaria.

Articolo 3

ATTIVITA'

1. Per perseguire i propri scopi istituzionali la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017:
 - a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017);

- b. interventi e prestazioni sanitarie (lettera b dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017);
 - c. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017);
 - d. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017).
- 2. La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità, si ispira al principio della integrazione delle politiche e servizi socio-assistenziali e sanitari, in particolare con la possibilità di adeguare la propria azione ai fabbisogni individuati nella programmazione comunale e zonale.
 - 3. La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità, si ispira al principio della solidarietà, da cui trae forza e vita operativa.
 - 4. La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale n.107/2021 ai sensi dell'art. 6 del CTS e meglio individuate dal Consiglio Direttivo della Fondazione.
 - 5. La Fondazione, ai sensi dell'art. 7 del CTS, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Articolo 4

PATRIMONIO

- 1. Il patrimonio della Fondazione è composto:
 - a. dal fondo di dotazione;
 - b. dai beni mobili ed immobili di proprietà della Fondazione o che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
 - c. dalle elargizioni fatte da enti e da privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
 - d. dalla parte di rendite non utilizzate, destinate ad incremento del patrimonio;
 - e. dagli avanzi di gestione.
- 2. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.
- 3. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 5

MEZZI

- 1. Per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione dispone dei seguenti mezzi:
 - a. i redditi del proprio patrimonio;

- b. le entrate derivanti dalle attività istituzionali di interesse generale, accessorie, strumentali e secondarie;
 - c. i contributi eventualmente attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici;
 - d. i contributi concessi dai Partecipanti alla Fondazione;
 - e. le altre somme a qualsiasi titolo acquisite dall'Ente, fatte salve quelle espressamente destinate ad incrementi patrimoniali;
 - f. i proventi di raccolta fondi.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, a Fondatori, collaboratori, amministratori e altri membri di organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e altri soggetti.
3. Gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività istituzionali di natura sanitaria o socio-sanitaria.

Articolo 6

MEMBRI PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

1. Alla Fondazione possono partecipare:
- a. Partecipanti Istituzionali: sono gli Enti Pubblici che si impegnano a sostenere la realizzazione delle finalità della Fondazione mediante contributi economici pluriennali, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione;
 - b. Partecipanti Sostenitori: sono persone fisiche e giuridiche, singole ed associate, pubbliche e private che si impegnano a sostenere la realizzazione delle finalità della Fondazione mediante contributi economici annuali o pluriennali, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una specifica attività di particolare rilievo.
2. L'assunzione della qualifica di Partecipante è subordinata all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione delibera, a maggioranza assoluta dei suoi membri, l'ammissione dei Partecipanti e, con decisione motivata, il rigetto della relativa domanda. Il richiedente rifiutato ha la possibilità di ricorrere all'Assemblea, ove esistente, entro trenta giorni dalla comunicazione di mancata ammissione.
3. L'acquisizione dello status di Partecipante, sia Istituzionale che Sostenitore, il permanere dello stesso e il godimento di tutti i diritti ad esso connessi, sono subordinati all'effettivo versamento del contributo previsto o all'effettiva esecuzione dell'attività promessa per l'acquisizione di tale status.

Articolo 7

ESCLUSIONE E RECESSO

1. La qualifica di Partecipante Sostenitore si perde nei seguenti casi:
- a) per decesso;
 - b) per esclusione;
 - c) per recesso.
2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente della Fondazione, decide a maggioranza assoluta l'esclusione di Partecipanti Sostenitori per grave e reiterato inadempimento di obblighi o doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a. inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
 - b. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
 - c. inadempimento dell'impegno di prestare l'attività promessa.
3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
 - a. estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - b. apertura di procedure di liquidazione;
 - c. fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali e di gestione di crisi aziendali in genere.
4. I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della stessa.
5. In qualsiasi caso di perdita della qualifica di Partecipante, lo stesso o i suoi eredi non possono chiedere il rimborso delle somme già versate, né l'assegnazione di parte del patrimonio della Fondazione.

Articolo 8

ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione:
 - a. il Presidente;
 - b. il Consiglio di Amministrazione;
 - c. l'Assemblea dei Partecipanti Sostenitori;
 - d. l'Organo di Controllo;
 - e. il Revisore legale dei conti.

Articolo 9

PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione. Il Presidente è eletto al proprio interno dal Consiglio di Amministrazione tra i membri di diritto.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente della Fondazione.
3. Il Presidente nell'ambito della propria funzione svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - convoca il Consiglio di Amministrazione e ne presiede la riunione;
 - cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
 - esercita le funzioni di indirizzo, di coordinamento, di vigilanza, di gestione ed organizzazione di tutte le attività della Fondazione;
 - convoca e presiede l'Assemblea dei Partecipanti Sostenitori e ne determina l'ordine del giorno;
 - cura i rapporti con gli altri enti e le autorità;
 - sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le pubbliche amministrazioni e ogni altra organizzazione per la realizzazione dell'attività della Fondazione;
 - può rilasciare procure;
 - dirige e coordina il personale della Fondazione;
 - predispose il bilancio preventivo e di esercizio;
 - cura la tenuta dei libri sociali di cui all'articolo 15 del CTS; tutti i Partecipanti hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui la Fondazione si avvale, previa richiesta scritta da inviare alla pec della Fondazione o a mezzo

di lettera raccomandata AR. Detta richiesta deve essere evasa entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione.

4. Inoltre il Presidente cura l'esecuzione della volontà testamentaria della Nobil Donna Eugenia Parravicino che così dispone: *"affido alla particolare cura e custodia ... la conservazione della tomba della mia Famiglia, posta nel Cimitero di Albese"*.

Articolo 10

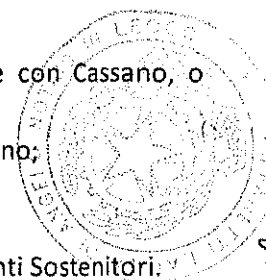
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – NOMINA E DURATA

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione così composto da: cinque membri di diritto:
 - a. il Reverendo Parroco della "Parrocchia di Santa Margherita" di Albese con Cassano, o persona da lui nominata;
 - b. quattro componenti nominati dal Sindaco del Comune di Albese con Cassano;ed inoltre da:
 - c. un membro nominato da ciascuno dei Partecipanti Istituzionali;
 - d. fino ad un massimo di due membri designati dall'Assemblea dei Partecipanti Sostenitori.
2. I membri di diritto del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro esercizi ed alla loro scadenza decadono anche i membri di cui alle lettere c. et d. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono riconfermabili.
3. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive è dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione e contestualmente dovrà essere data comunicazione al Soggetto che lo ha designato affinché provveda alla sua sostituzione.
4. Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo diversa delibera del Consiglio di Amministrazione e nei limiti di quanto disposto da inderogabili norme di legge. Potranno essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate dai singoli membri per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, solo se preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione e comunque nei limiti di quanto disposto dall'articolo 8 CTS.
5. Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.
6. La nomina dei consiglieri di amministrazione si configura come mera designazione intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza. Tale nomina non rappresenta mandato fiduciario con rappresentanza, perciò è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte degli enti medesimi designanti.
7. I consiglieri di amministrazione devono possedere requisiti specifici di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Articolo 11

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPITI

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale. Definisce gli obiettivi ed i programmi dell'Ente e verifica la rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi impartiti.
2. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare il Consiglio:



lauroffat

Michela Maurani

- elegge al proprio interno il Presidente e l'eventuale Vice-Presidente nella seduta di insediamento;
 - stabilisce annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione ed individua gli ambiti di intervento ed i servizi e le attività di cui all'art. 3 del presente Statuto;
 - identifica ed assegna la qualifica di Partecipante Istituzionale e Partecipante Sostenitore;
 - approva il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio;
 - delibera eventuali modifiche statutarie;
 - delibera in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del suo patrimonio;
 - delibera in ordine alla accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e alienazioni di beni immobili;
 - approva i regolamenti e relative modifiche (salvo l'eventuale regolamento dei lavori assembleari);
 - autorizza il Presidente a resistere in giudizio ed a nominare avvocati;
 - approva proposte di convenzione ed accordi operativi con enti pubblici e privati, ivi compresi progetti di ricerca, bandi europei, nazionali e locali, di innovazione e sviluppo locale, regionale, nazionale ed europeo;
 - delibera la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
 - delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero ivi comprese reti di imprese, cooperative, start-up anche a vocazione sociale e incubatori sociali;
 - delibera sulla costituzione di patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 117/2017, se ed in quanto consentito dalle norme tempo per tempo vigenti.
3. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Articolo 12

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CONVOCAZIONE E QUORUM

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte l'anno, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o a richiesta di almeno un terzo dei membri; in quest'ultimo caso la convocazione dovrà avvenire entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla richiesta. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, ora e luogo dell'adunanza, con relativo ordine del giorno, e deve essere recapitato con mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
2. La riunione può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. È pertanto necessario che:
 - sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - vengano indicate nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di adunanza totalitaria) le modalità di collegamento audio/video che verranno utilizzate.
- La riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri e la maggioranza dei membri di diritto.
4. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Le delibere relative a modifiche dello Statuto, scioglimento della Fondazione, alienazione di immobili e operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni e trasformazioni sono assunte con il voto favorevole di due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e due terzi dei membri di diritto.
6. Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal consigliere più giovane d'età o da persona nominata dal Presidente.

Articolo 13

ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI SOSTENITORI

1. L'Assemblea dei Partecipanti Sostenitori è costituita dai soggetti persone fisiche che in proprio o che, su specifica designazione, rappresentano le persone giuridiche, singole ed associate, pubbliche e private che si sono impegnate a sostenere la realizzazione delle finalità della Fondazione mediante contributi economici annuali o pluriennali, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una specifica attività di particolare rilievo.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione ed è dallo stesso convocata almeno una volta all'anno.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Partecipanti Sostenitori deve recare l'indicazione dell'ordine del giorno e del luogo, giorno ed ora della riunione e deve essere spedito a tutti gli aventi diritto tramite PEC, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione può contestualmente indicare anche il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione, purché a distanza di almeno ventiquattro ore rispetto alla prima.

In caso di particolare urgenza, l'invio può essere effettuato 24 (ventiquattro) ore prima dell'assemblea.

L'assemblea può essere convocata per audio/videoconferenza, anche in modalità mista presenza/videoconferenza, purché siano presenti nello stesso luogo fisico il Presidente e il Segretario dell'Assemblea e siano identificabili i Soci presenti in entrambe le modalità. È pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;
 - che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) le modalità di collegamento.
3. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Partecipanti Sostenitori e delibera a maggioranza dei presenti.
 4. L'Assemblea dei Partecipanti Sostenitori designa, tra i propri componenti, i membri del Consiglio di Amministrazione di sua competenza. L'Assemblea designa due rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione se composta da più di cinque Partecipanti, ne designa uno se composta da un numero di Partecipanti minore o uguale a cinque.

5. L'Assemblea dei Partecipanti Sostenitori formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi. All'Assemblea dei Partecipanti Sostenitori viene illustrato il bilancio di esercizio approvato dal Consiglio di Amministrazione, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria.

Articolo 14

ESTINZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione, nell'eventualità dell'esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere, nei termini di legge, a trasformare lo scopo istituzionale della Fondazione a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.
2. In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, a favore di altri ETS, preferibilmente operanti nel territorio del Comune di Albese con Cassano.

Articolo 15

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. L'Organo di Controllo può essere anche monocratico. Se collegiale deve essere formato da tre membri effettivi.
2. L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, e i suoi componenti possono essere riconfermati.
3. I membri dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, 2° comma, c.c.
4. L'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 CTS, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
5. Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti, anche se monocratico, purché sia costituito da Revisori Legali dei conti iscritti nell'apposito registro.
6. L'Organo di Controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.
7. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
8. Ai componenti dell'Organo di Controllo spetta un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, il tutto nei limiti di cui all'articolo 8, comma 3 CTS.
9. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, il Consiglio di Amministrazione nomina il Revisore Legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

10. Il Revisore Legale dei Conti dura in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, e può essere riconfermato senza limiti di mandato. Per gravi inadempienze può essere sollevato dal suo incarico con apposito atto del Consiglio di Amministrazione.
11. Al Revisore spetta un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di legge ed in particolare di quanto disposto dall'art.8 del CTS.
12. Il Revisore Legale, o la società di revisione legale, esercita le sue funzioni in conformità a quanto previsto dal Codice Civile e dalle normative speciali in materia.

Articolo 16

ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
2. La Fondazione approva ogni anno, entro una data utile per il deposito al competente ufficio del RUNTS nei termini di legge, e successivamente deposita presso il medesimo ufficio, il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, nella quale documenta eventualmente il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 CTS.
3. La Fondazione redige il bilancio d'esercizio secondo le linee guida contenute nel decreto ministeriale di cui all'art. 13 del CTS.
4. Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale e di dare adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet.

Articolo 17

VOLONTARIATO

1. La Fondazione promuove la cultura del volontariato in particolare tra i giovani, anche sostenendo apposite iniziative da svolgere anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato territoriali e di altri enti del terzo settore, nelle attività di sensibilizzazione e di diffusione.
2. La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ai sensi dell'art. 17 del CTS ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo e comunque nei limiti previsti dal CTS. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.
5. La Fondazione provvede ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del CTS.
6. La Fondazione può avvalersi anche di associazioni di volontariato terze.

Articolo 18

NORMA DI CHIUSURA E RINVIO

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e, in quanto compatibili, del Codice Civile successive modifiche e/o integrazioni.

Michele Santarini

laureo H. att.

